

Sì, signori, sarà giudicata da tutta l'Europa, perchè è una legge la quale rivela una grande calamità nel nostro paese, epperò tutti vorranno persuadersi dell'estensione che questa calamità vi ha presa, ed avranno occasione così di giudicare dell'abilità dei legislatori.

Bisogna intendersi bene sulle massime. Ora è constatato che vi ha discordia completa tra il Ministero e la Commissione, in qualunque modo si siano espressi.

Il Ministero considera precisamente questo reato come un principio di esecuzione della diserzione. Io duro fatica a conciliare questo modo di vedere del Ministero nell'accettare, come esso farebbe, l'alinea di questo articolo, dove è punito non solamente il principio di esecuzione, ma anche la manifestazione della volontà di disertare.

E qui io credo che molti si riservino di prendere la parola quando verrà in esame questa parte dell'articolo; ed in ogni caso io mi riservo di manifestare la mia opinione, perchè non darò mai il mio voto ad una legge che si esprima in questi termini.

Dico dunque che bisogna ritenere che qui vi è un disaccordo completo; è bene spiegarsi su questo punto; la Commissione ed il Ministero sono essi d'accordo per considerarlo come un reato distinto, sì o no?

Finchè questo non è stato posto in chiaro, non vedo come si possa chiudere la discussione, quindi venire ai voti.

PETTI, ministro per la guerra. Io non ho mai creduto che ci fosse la necessità di accordo tra la Commissione ed il Ministero sopra ogni punto di un progetto. Il Ministero è di un avviso, la Commissione di un altro. Sta alla Camera a decidere tra i due. (*Segni di adesione*)

PINELLI. Darò alcuni schiarimenti all'onorevole Mosca.

Per quanto mi consta, almeno in trenta anni di servizio, i limiti sono sempre al di qua di due chilometri; di modo che fissando a due chilometri, si è fissato un estremo favorevole al soldato.

Nelle pianure aperte, se non vi è una località, una casa o cappella o un fiume che serva ad indicare i limiti, allora si fissa la distanza di due chilometri.

Invece ad Alessandria ed in tante altre città forti, ordinariamente i limiti sono alla cinta delle fortificazioni: allora i limiti sono minori, ed in questo caso bisogna dirlo al soldato che questi limiti sono fissati a tanta distanza.

Di qui la necessità di questi bandi militari, e qui rispondo all'onorevole D'Ayala, il quale essendo militare sa meglio di me come sono proclamati: appena si entra in un presidio, è una formalità di rigore, il comandante fa battere una suonata di tamburo, e dichiara in nome di Sua Maestà il bando militare, e questo bando non è il comandante del distaccamento o del corpo che lo faccia a suo capriccio, ma bensì è dato dal comandante della piazza. Dove non c'è alcun sito visibile si fissa a due chilometri sopra tutti gli stradali che mettono dalla città alla campagna.

E qui, per non incorrere di nuovo nel rimprovero giustissimo che mi fece l'onorevole Mosca, di non essere d'accordo coi miei compagni della Commissione, dichiarerò schietto che io personalmente sono pronto ad accettare l'idea di farne un articolo a parte; io non sono legale, e non so se questo è un reato *sui generis*, come dicono quei che sanno di latino (*Si ride*), ma so che vuol essere punito.

Osservo poi che questo disaccordo che l'onorevole Mosca vede tra il Ministero e la Commissione si è già presentato altre volte. Un esempio molto notevole lo ritroviamo nella votazione dell'altro giorno. L'intera Commissione era di una opinione ed il Ministero di un'altra. Faccio però osservare che nell'articolo che stiamo discutendo non c'è discordia, perchè la Commissione accetta la redazione del Ministero in quanto all'arresto, ed il Ministero accetta la proposta della Commissione in ordine al terzo grado di carcere. Dove trovare un accordo più perfetto? Noi accettiamo modificazioni dal Ministero ed il Ministero da noi. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Il deputato Mosca propone il seguente emendamento:

« Il sott'ufficiale, caporale o soldato che sia arrestato oltre i limiti fissati per la guarnigione, sarà punito col secondo grado del carcere militare. »

Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. Io aveva domandato la parola per rispondere ad alcune avvertenze del deputato Mosca che mi paiono gravi, non tanto per porre in chiaro il concetto della Commissione che la discussione ha già dilucidato abbastanza, quanto per l'applicazione che di quest'articolo si potrebbe fare. Il primo concetto del Governo fu di considerare il fatto dell'allontanamento come un tentativo di diserzione; ma la Commissione credette che il tentativo di diserzione si dovesse distinguere dal fatto dell'allontanamento, e che si dovesse considerare questo fatto come un'infrazione, come un reato *sui generis*. Ma se quest'infrazione muove dalla volontà di disertare, essa diviene un tentativo di diserzione. La differenza che il deputato Mosca ha notato tra il Ministero e la Commissione ha potuto ricavarla da qualche parola sfuggita ad alcuno dei membri della Commissione od al ministro stesso, e la differenza cade sopra i motivi della disposizione, non già sulla disposizione; per questa siamo d'accordo.

In quanto alla distinzione del primo paragrafo dal secondo, la Commissione non incontra in questo difficoltà di sorta, ma le pare che, messa questa disposizione in due paragrafi distinti, ciò debba bastare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Signori, questa lunga discussione che si agita nella Camera è legittima conseguenza di un mezzo termine che ha voluto prendere la Commissione.

Il Ministero nel suo progetto di legge aveva proposto che l'allontanamento di un soldato, caporale o sott'ufficiale dai limiti stabiliti alla guarnigione costituisce un tentativo di diserzione; la Commissione giustamente